



Prot. 7103
Trieste, 29/3/2010

Titolo I Classe 4

N. 431 /2010

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare gli artt. 6 e 16;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" il quale prevede all'art. 2, comma 2 che: "ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.";
- VISTO** il decreto rettorale dd. 01.10.2001 n. 409/AG con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modifiche;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico dd. 20.10.2009, relativa alla modifica dell'art. 22, commi 8 e 11, del Regolamento didattico di Ateneo;
- ACQUISITO** il previsto parere del Consiglio degli studenti espresso nella seduta del 11.11.2009;
- VISTA** la nota rettorale del 24 novembre 2009, prot. n. 29699, di trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca delle deliberazioni del Senato accademico del 20 ottobre 2009 e del Consiglio degli Studenti del 11 novembre 2009 di approvazione delle succitate modifiche;
- PRESO ATTO** che il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca non ha espresso alcun rilievo nei tempi previsti dall'art. 6, comma 9, della Legge 9.5.1989, n. 168;
- RITENUTO** che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste;

DECRETA

Art. 1. Viene approvata la modifica all'art. 22, commi 8 e 11, del Regolamento Didattico di Ateneo come di seguito riportato:

«Art. 22 – Esami e verifiche del profitto

[...]

8. La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata tramite registri cartacei o strumenti di verbalizzazione telematica, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia. I docenti, Presidenti di Commissioni di esame di profitto, hanno l'obbligo di restituire i verbali cartacei di tali esami, debitamente compilati, agli uffici competenti, entro cinque giorni dalla conclusione di ciascun appello. Nel caso di utilizzo della procedura telematica, nelle more dell'adozione della firma digitale, entro il medesimo termine andranno trasmessi agli uffici competenti i relativi verbali cartacei. I predetti verbali devono essere sottoscritti dal Presidente della Commissione, che attesta il regolare svolgimento ed esito dell'esame.

[...]

11. Sono nulli gli esami sostenuti che non rispettino il piano degli studi previsto per i rispettivi anni di corso.»

Art. 2. La modifica al "Regolamento Didattico di Ateneo" di cui all'art. 1, entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE